

# Prefettura Tiberina: entità amministrativa di fine Cinquecento del Governatore di Nepi

Francesca Zampaletta\*

## I: Storia e documenti della Prefettura Tiberina.

Campagna e Marittima, Patrimonio di San Pietro in Tuscia, Ducato di Spoleto, Romagna e Marca Anconitana: sono queste le cinque province che il card. Egidio d'Albornoz nel 1357 aveva individuato all'interno dello Stato Pontificio per proporre una partizione giuridica. Questo passaggio rappresenta il primo atto formale con il quale si avvia un lungo processo di controllo e di accentramento dei poteri da parte delle istituzioni centrali sul territorio dello stato. Un processo che, è bene dire subito, non trovò mai una conclusione. Lo Stato Pontificio, infatti, non riuscì mai ad esautorare completamente le terre (fossero esse *mediate subiectae* o *immediate subiectae*) dai poteri che erano riuscite col tempo a conquistarsi. Il fatto stesso che all'interno dello Stato Pontificio esistessero delle comunità indipendenti, o dei luoghi dove vigeva il potere baronale, indica che l'autorità centrale non ebbe mai la forza necessaria, e probabilmente la seria volontà, di imporsi sul territorio come unico potere accentratore.


Se guardassimo allo Stato Pontificio degli anni trenta del Cinquecento, osserveremmo che la sua struttura amministrativa era ancora quasi totalmente da costruire. Questa identità informale aveva consentito alle comunità ed alle realtà locali di ritagliarsi uno spazio di autonomia all'interno dei confini statali, che favorì la nascita di una dialettica tra centro e periferia nell'ambito della quale si andavano contrattando dei giochi di forza tra le due parti.

Il Cinquecento però è anche il secolo in cui questi equilibri vanno modificandosi con l'avanzamento di proposte

di accentramento dei poteri.

Ad esempio il 21 luglio 1542, sotto l'influenza del cardinale Gian Pietro Carafa, nunzio apostolico di Venezia (e futuro papa, col nome di Paolo IV),

viene istituita, con la costituzione pontificia *Licet ab initio* di papa Paolo III, la *Congregazione della Santa romana Inquisizione* o del *Sant'Uffizio*, prima congregazione permanente dello Stato



Archivio storico del Governatore di Nepi, Sezione Criminale, *Acta Criminalia*, U.A. n° 645 Decreti.

Pontificio nata, come noto, per combattere le eresie che erano nate<sup>1</sup>.

Tra il 1557 e il 1559, invece, prende forma la *Congregazione della Sacra Consulta*, commissione cardinalizia speciale, con incarichi interpretativi per lo scioglimento di dubbi e controversie, ed anche organo giudiziario per la trattazione di cause civili, criminali e miste relative a ricorsi contro feudatari e governatori pontifici, o riguardanti l'elezione dei consigli ed altro ancora, che giungevano a Roma da ogni parte dello Stato Pontificio<sup>2</sup>.

È però nella fase successiva, confinabile tra il 1559 e il 1592, che vanno rintracciate le operazioni più complete e coordinate messe in opera per perseguire il progetto accentratore dello sta-

to centrale. Almeno due i documenti degni di nota: la bolla di papa Sisto V, *Immensa Aeterni Dei* del 1588, e quella di papa Clemente VIII, la *Pro commissa* del 1592.

Il 22 gennaio 1588 papa Sisto V, che fin dall'inizio del suo pontificato rivela di essere un uomo d'azione, pubblica la bolla *Immensa Aeterni Dei*, un documento importantissimo nella costruzione istituzionale ed amministrativa dello Stato Pontificio. Con essa, infatti, si dava vita ad un complesso di quindici congregazioni cardinalizie, comprese quelle già esistenti – che con l'occasione vennero perfezionate ed opportunamente riorganizzate – ognuna delle quali aveva un suo ruolo specifico nell'ambito dell'amministrazione


del territorio, con competenze proprie e norme di funzionamento dettagliate.

Il nuovo ordinamento dello Stato Pontificio, voluto da Sisto V, dà un'immagine molto concreta di quello che voleva dire "accentramento dei poteri nelle mani dello stato centrale"; in questo momento, grazie a questa nuova struttura, quel processo iniziato almeno nell'idea già nella prima metà del Cinquecento, comincia a prendere corpo più seriamente. Infatti, questa prima impronta organica della struttura dello stato può dirsi essersi conservata quasi immutata fino al 1908, anno in cui papa Pio X effettua la nuova riforma della curia di Roma<sup>3</sup>.

Papa Clemente VIII il 15 agosto 1592 emana la *Pro commissa*, costituzione pontificia che delineava il quadro normativo al quale far riferimento nell'esercizio di un rigido controllo della gestione economica del territorio. L'organo importantissimo che nacque nello stesso 1592, con l'onere di vigilare sull'osservanza della *Pro commissa*, era la *Congregazione del buon governo*, dicastero pontificio che assunse ben presto funzioni e competenze di vigilanza sulla corretta conduzione economica delle comunità.

La creazione di un organo *ad hoc*, per regolamentare finanziariamente il territorio, nacque dalla necessità di tamponare con mezzi di emergenza, ma funzionali, una crisi demografica ed economica molto grave, che lo Stato Pontificio si trovò ad affrontare tra il 1590 e il 1592.

La crisi, che ebbe dimensioni europee, nella penisola italiana ebbe effetti ancora più disastrosi che altrove. Nello Stato Pontificio, poi, dove la divisione territoriale era fortemente particolareggiata, le difficoltà economiche erano amplificate: i raccolti, nelle zone rurali, cominciarono ad essere scarsi già nel 1589; le comunità – la maggior parte delle quali raramente arrivava a 3000 abitanti – non avevano capitali sufficienti per acquistare sui mercati esteri i viveri necessari per la sopravvivenza della popolazione; l'indebitamento con la Camera Apostolica rallentava l'esazione delle imposte. Inoltre, ad aggravare una situazione già pericolante, contribuì anche una certa instabilità istituzionale, causata dal succedersi di



Archivio storico del Governatore di Nepi, Sezione Criminale, Acta Criminalia, U.A. n° 645.

tre papi (Urbano VII, Gregorio XIV e Innocenzo IX) e di quattro sedi vacanti, nel breve periodo di nemmeno due anni (settembre 1590 – febbraio 1592)<sup>4</sup>.

Varie proposte furono suggerite e prese in esame dallo stato centrale per frenare la dilagante crisi economica e demografica. Nessuna, però, aveva la forza e l'estensione necessarie per imporsi su tutto il territorio dello stato, in modo da risanarne le finanze.

Il timore, dunque, di non riuscire più a trarre dal territorio i finanziamenti necessari allo stato, che gli giungevano attraverso l'esazione delle imposte sul territorio, e l'idea di concentrare in un unico organo il controllo della regolarità dei bilanci delle comunità e dei luoghi baronali (unico sistema che avrebbe assicurato lo stato centrale sulla reale disponibilità di fondi) portò papa Clemente VIII ad emanare la *Pro commissa*, e a creare, successivamente, la *Congregazione del buon governo*.

Nei registri giudiziari e nei documenti sciolti del tribunale del governatore (sia civile, quindi, ma anche criminale) per il periodo che va dal 1589 al 1593, si trovano interessanti notizie riguardo ad una magistratura territoriale che estendeva la sua giurisdizione sul territorio di Nepi, ma anche su altre comunità e castri limitrofi. Tale magistratura, negli ultimi anni, prendeva il nome di "Prefettura Tiberina".

Non si hanno molte informazioni su questa istituzione, dato che fino ad ora sembra non essere mai stata presa in considerazione degli studiosi; altrettanto scarsi sono i riferimenti documentari che ne fanno cenno.

Sappiamo che non si trattò di un'entità molto longeva; tracce di questa prefettura, infatti, si cominciano ad avere in documenti del 1591, e scompaiono nel corso del 1593: circa tre anni, in cui il prefetto svolgeva la funzione di giudice (ruolo che affiancava con altri incarichi di tipo amministrativo) nelle procedure civili, in quelle criminali e in cause di diritto misto.

In realtà Christoph Weber, che è l'unico a dare qualche minima informazione in merito, suggerisce che nel 1589 "*provincia Patrimonii dividitur in duas, sc[ilicet] Viterbii et Nepesinam*"<sup>5</sup>. Non parla mai di una Prefettura Tiberina, ma segnala che ad un certo punto

c'era stata l'intenzione di dividere la provincia in due parti. Per la parte nepesina Weber indica un primo governatore generale, Giovanni Antonio Caracciolo, chierico napoletano e referendario della sede apostolica nell'una e nell'altra segnatura, nominato con breve del 24 aprile 1589. Egli aveva autorità sulle quattro città del Patrimonio, cioè Nepi, Sutri, Civita Castellana ed Orte, e sulle terre di Capranica, Bassano di Orte, Castelnuovo, Bieda, Montebuono, Vetralla, Lugnano, Cicignano, Celleno e Rocchetta. Dal breve di nomina si sa anche che il suddetto Caracciolo poteva fregiarsi delle stesse facoltà e potestà che avevano, o potevano avere, tutti i governatori delle altre province dello Stato ecclesiastico, ed aveva la possibilità di godere di un salario mensile di cinquanta scudi, che gli sarebbero stati pagati dal depositario della Camera Apostolica della provincia del Patrimonio (più tutti gli altri emolumenti, onori ed oneri concessi con il beneplacito della sede apostolica)<sup>6</sup>.

Consultando la documentazione raccolta nelle serie giudiziarie dell'archivio del Governatore di Nepi, sappiamo che nel novembre del 1589 si insediò nella città di Nepi con la carica di "*G[e]n[er]alis Gub[ernato]r Nov[ae] Provinci[ae] Patrimonii*" il nobile genovese Giovanni Battista Salvagio.

Egli, appena acquisita la carica di governatore generale, tra il 13 e il 20 novembre si impegna nell'esecuzione di una visita pubblica nei luoghi di sua pertinenza. Il fine di tale visita era verificare la corretta tenuta dei registri giudiziari da parte dei cancellieri locali ed impartire degli ordini di condotta sotto forma di decreti, soprattutto per il cancelliere ed i priori, da eseguirsi entro i termini stabiliti nel decreto stesso, pena il pagamento di una somma in denaro da versare alla Reverenda Camera Apostolica. Le località visitate dal Salvagio sono: Nepi, Sutri, Capranica, Bassano di Orte ed Orte<sup>7</sup>.

Fin da subito il Salvagio nomina un luogotenente generale della provincia, chiamato a sostituirsi al governatore nella risoluzione di controversie sia civili che criminali in tutti i luoghi sottoposti alla sua giurisdizione; il prescelto a ricoprire tale incarico è Federico Feliziani, investito della carica già il 4

novembre 1589<sup>8</sup>.

Nel 1592 la carica di Governatore generale della parte nepesina della provincia, viene affidata a Francesco Leonardo da Fano, protonotaro apostolico, e "*S[ancitissi]mi D[omi]ni N[ost]ri Papae utriusq[ue] sig[natu]rae referendarius*"<sup>9</sup>, nominato con breve del 29 febbraio 1592<sup>10</sup>.

Sia in Weber che nel breve di nomina di Francesco Leonardo, è subito lampante come l'estensione territoriale sulla quale gravava la giurisdizione del neo-governatore fu fortemente ridimensionata: rispetto al Caracciolo, infatti, Leonardo aveva perso la città di Orte e le terre di Bassano di Orte, Vetralla, Lugnano e Celleno, che erano passate dalla parte di Viterbo sotto la giurisdizione di Fantino Pettrignani (investito il 15 febbraio 1592 della carica di governatore del Patrimonio, e cioè di Viterbo, Montefiascone, Toscanella, S. Lorenzo alle Grotte, Acquapendente, Orte, Bassano di Orte, Mugnano, Lugnano, Vetralla, Celleno, Bolsena, Corneto e Castelluccia)<sup>11</sup>. Evidentemente la distanza non trascurabile che intercorrev tra le località sottratte e quelle rimaste nella parte nepesina, (considerando che Celleno è poco distante dal lago di Bolsena, mentre Lugnano è attualmente in territorio umbro, all'incirca alla stessa altezza di Celleno) indussero a rivedere la struttura delle due parti della provincia, anche per facilitare le comunicazioni tra terre soggette e il capoluogo.

Proprio l'*Illuster admodum ac Reverendissimus* Francesco Leonardo è il funzionario che viene citato nella documentazione conservata a Nepi come prefetto della Prefettura Tiberina. È il solo nome che viene introdotto con questa qualifica tra gli atti giudiziari esaminati. Sembra assolutamente certa, a questo punto, l'identificazione della "sconosciuta" Prefettura Tiberina con la partizione sud della provincia del Patrimonio di San Pietro, individuata ed eretta a fine Cinquecento. Non è chiaro il motivo per cui nella documentazione del governatore di Nepi questa frazione di provincia sia designata come Prefettura Tiberina, nessun altro documento la cita con questo appellativo. È plausibile l'idea che possa trattarsi di un autoriconoscimento del Leo-

nardo, un vezzo che in seguito prese piede e che fu assimilato anche dalle comunità che gli erano sottomesse o che intrattenevano rapporti di vario tipo col governatore/prefetto.

Dal punto di vista geografico l'appellativo di "tiberina" potrebbe lasciar presupporre che l'estensione di tale prefettura potesse allungarsi lungo il corso del fiume Tevere. È interessante notare, invece, che le località sottoposte alla sua giurisdizione si distendessero da ovest verso nord-est, tracciando una linea che tagliava trasversalmente il fiume. Una conformazione insolita per un territorio che doveva proporsi come nuova entità istituzionale, e che dunque avrebbe dovuto concentrarsi in un territorio omogeneo.

Da osservare, inoltre, che tale prefettura estendeva la sua sfera d'azione anche in territori esterni alla provincia del Patrimonio. Esso, infatti, nel 1592 viene rappresentato in un affresco eseguito da Baldassarre Croce nella sala Regia del palazzo comunale di Viterbo. Questa è la prima rappresentazione del Patrimonio come provincia autonoma<sup>12</sup>, e il confine est è prefissato proprio lungo il fiume Tevere. Allo stesso tempo, però, giova ricordare che i limiti della provincia del Patrimonio non sono mai stati individuati in maniera chiara; è capitato ad esempio che alcuni corografi inserissero all'interno dei suoi confini addirittura la città di Terni. Ma facendo riferimento all'affresco di Croce, osserviamo che i luoghi al di là del Tevere sottoposti alla giurisdizione della Prefettura Tiberina, cioè Tarano, Montebuono, Cicignano, Rocchetta e Cottanello si trovavano all'esterno del territorio del Patrimonio di San Pietro. La Prefettura Tiberina, dunque, si estendeva a cavallo di due province: il Ducato di Spoleto (o più precisamente la Sabina) e il Patrimonio di San Pietro appunto. Questo fatto, inoltre, trova conferme anche nel breve di nomina di Giovanni Antonio Caracciolo, nel quale si dice chiaramente che egli è investito della carica di governatore generale di quattro città e di altre dieci terre "in provincia n[ost]ra Patrimonii et extra"<sup>13</sup>.

Nepi, che si trovava quasi perfettamente al centro di questa linea ipotetica, aveva una posizione di rilievo ri-

spetto alle altre località. Infatti a Nepi il prefetto aveva stabilito la propria residenza<sup>14</sup> - luogo in cui era chiamato a ricoprire anche la carica di governatore - ma soprattutto perché a Nepi era la sede del tribunale, nel quale si discutevano le cause pendenti su persone residenti nelle altre comunità sopraelencate.

Appena un mese dopo la sua investitura, Francesco Leonardo nominò come suo luogotenente Merenzio Carbonario da Terni (*Merentius carbonarius de Interanna*), il quale ricevette l'incarico nel marzo 1592 (in un quaderno di *Acta criminalia* una nota ricorda l'avvenimento<sup>15</sup>).

Altro nome spesso citato come personaggio ai vertici del sistema nella documentazione di quegli stessi anni è Orazio Castello, giudice bolognese e commissario della città di Nepi. Attenzione: non della prefettura, ma della città di Nepi. Ancora, in un bando pubblicato il 26 giugno 1592, lo stesso Castello viene indicato come commissario delle città di Nepi per la Reverenda Camera Apostolica. Come si incastravano le pratiche dei commissari con quelle del prefetto? Forse la prefettura si serviva di un sistema di commissari<sup>16</sup>? In effetti questa non è un'ipotesi da scartare. Analizzando bene le date in cui si susseguono i commissari, con il prefetto e il suo luogotenente, si percepisce che c'è una sovrapposizione nelle cariche. Per fare solo un esempio: il giorno 8 giugno 1592 arriva da Civita Castellana a Nepi una lettera per il prefetto della Teverina<sup>17</sup>; nemmeno venti giorni dopo, il 26 giugno 1592, Orazio Castello pubblica un bando in veste di commissario di Nepi<sup>18</sup>; oppure è facile verificare che per i primi mesi del 1593 i due funzionari sono entrambi all'opera<sup>19</sup>. Come spiegare questa divergenza se non con una compresenza di ambedue, competenti sullo stesso territorio? È molto probabile che il Leonardo, così come si avvale di un luogotenente per il governo della prefettura, allo stesso modo abbia fatto ricorso ad un commissario per il governo esclusivo della città di Nepi.

I numerosi punti interrogativi che si affacciano in questo lavoro e i tanti "forse" che corredano le varie ipotesi, sono semplicemente il risultato di una scoperta venuta alla luce solo di recen-

te, e di una ricerca che sarebbe riduttivo considerare già conclusa. La documentazione da analizzare è ancora tanta prima di dare una risposta esauriente a tutte le domande che sono state poste. Per di più ancora non è stata affrontata la questione che sottende tutte le altre: perché lo stato centrale ha sentito la necessità di dividere la provincia del Patrimonio in due parti? Cosa si voleva correggere con la costituzione della Prefettura Tiberina? A questo punto della ricerca non è dato saperlo. Ma come sempre è possibile avanzare delle ipotesi.

Forse potrebbe essere utile ricordare che il periodo preso in esame non è un momento storico qualsiasi: siamo proprio in quegli anni in cui va concretizzandosi l'intenzione, espressa dal papato, di concentrare nelle mani di pochi funzionari statali una serie di libertà fino ad ora diffuse sulla periferia e che il territorio si era guadagnato col tempo. Il 1588 è l'anno della bolla pontificia *Immensa Aeterni Dei*, mentre nel 1592 viene pubblicata la *Pro commissa*; inoltre, a complicare le cose, si era aggiunta una spaventosa crisi economica e demografica, che aveva messo in ginocchio molte comunità, ed aveva consentito al brigantaggio e alla delinquenza di crescere a dismisura, aumentando, e di molto, il tasso dei reati commessi. Precedentemente si è accennato anche al fatto che per mettere un freno a questa crisi dilagante, furono proposte diverse soluzioni prima di arrivare alla *Congregazione del Buon governo*; perché non supporre che la Prefettura Tiberina, o meglio, la suddivisione della provincia del Patrimonio di San Pietro in una parte nord viterbese, ed una parte sud nepesina, non possa essere stata uno di questi tentativi?

## II: Conduzione della giustizia nello Stato Pontificio

In uno stato di Antico regime, il potere di giudicare non era un potere indipendente dalla facoltà di governare un territorio. Non va sottovalutato che la nostra idea di divisione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) deriva da un'innovazione settecentesca di "montesquiana" memoria, e dunque il nostro modo d'interpretare e compren-

dere i metodi governativi del passato, possono essere falsati da questo diverso modo d'intendere. Negli stati di Antico regime "governare" (e non "amministrare") la giustizia era, quindi, una tessera fondamentale che si inseriva nel più ampio progetto di realizzare e mantenere un "buon governo" del territorio<sup>20</sup>.

Con la stessa prospettiva va considerato il grande e variegato numero di tribunali, di vecchia e nuova formazione, che proliferano a Roma nel corso dell'età moderna. La giustizia aveva il suo motore propulsivo nel centro, perciò a Roma, luogo che si ergeva a modello a cui guardare dalla periferia, per avere la giusta unità di misura nel governo del territorio.

A Roma erano diversi i tribunali di vecchia e nuova generazione che giudicavano nelle cause civili e criminali: il tribunale del Senatore (o del Campidoglio); il tribunale del Governatore e dell'*Auditor Camerae* (che ben presto si affermarono rispettivamente, come massima istanza criminale e civile di primo grado)<sup>21</sup>; la curia di Borgo (soppressa nel 1667); la Rota; la Segnatura (divisa nel primo Cinquecento in Segnatura di Grazia e Segnatura di Giustizia); il tribunale del Vicario (giudice in primo grado per le cause di foro misto che normalmente allargava la sua azione anche sui reati che implicavano la morale: sodomia, bestemmie – non ereticali, sulle quali invece ad intervenire era l'Inquisizione – cause matrimoniali, violenza sessuale, ecc. Reati che la prassi, e la sostanziale identità tra reato e peccato, hanno finito col sottoporre al giudizio del Vicario<sup>22</sup>).

Tutti tribunali che operavano nella città di Roma. Nel resto dello Stato Pontificio, all'interno delle comunità *mediate* o *immediate subiectae*, giudice per le controversie sorte in sede locale era il Governatore.

Il metodo processuale era sempre quello inquisitorio<sup>23</sup>, che per la risoluzione di reati criminali va delineandosi già nel tardo medioevo, ma è nel XVI secolo che trova la sua definitiva affermazione. Una denuncia da parte della vittima dava inizio al procedimento per querela, ma era sufficiente anche una relazione rilasciata da un medico (alle cui cure aveva fatto ricorso la parte le-

sa di un crimine), una denuncia segreta, una segnalazione da parte dei birri o semplicemente una *notitia criminis* giunta agli orecchi della curia giudicante, ad iniziare un processo inquisitorio *ex officio*.

Il giudice, una volta avviato il procedimento, prosegue con l'interrogatorio dei presunti rei (tenuti in carcere per tutta la durata del processo) e dei testimoni del misfatto, dando corpo in questa maniera alla documentazione principale del processo. È ovviamente questo il passaggio più importante nella dinamica di un processo criminale: interrogare i costituiti e i testimoni doveva servire a raccogliere indizi e notizie certe sulla reale colpevolezza dell'imputato, e a ricostruire i vari momenti del crimine.

Raccolte le deposizioni sia dei costituiti che dei testimoni, il giudice procedeva con l'emanazione della sentenza. Non sempre, però, ciò avveniva. Per le condanne capitali o la condanna al remo, infatti, la sentenza non era rilasciata; qualora questa lo fosse, era sempre in seguito ad una richiesta avanzata dall'imputato e dietro pagamento.

Affrontare un processo in tutte le sue fasi comportava un gran dispendio sia di tempo che di denaro. Era dunque un'usanza consolidata da parte dei giudici consigliare sempre, all'inizio del procedimento, che le due parti trovassero un accordo, così da evitare di passare attraverso il giudizio della magistratura. La pace, o la *sicurtà de non offendendo* e la fideiussione erano tutte alternative, riconosciute anche dagli statuti (almeno così era per Roma), di cui ci si poteva avvalere per concludere una controversia in tempi brevi. La maggior parte delle cause raramente dava origine ad un vero e proprio processo<sup>24</sup>. Soprattutto tra Cinquecento e Seicento la stipula delle paci fu molto utilizzata, e i tribunali tenevano regolarmente dei registri ("registro delle paci" per l'appunto) dove riportare e conservare ordinatamente tutti i verbali di queste stipule.

La "cerimonia" che si metteva in atto per concretizzare la pace tra il reo e la parte lesa, era altamente simbolica e teatrale: chi aveva ricevuto il danno "*sponte consensit cassari querela*",

mentre il colpevole si impegnava a fare pubblica ammenda, scusandosi di fronte a dei testimoni e al notaio chiamato a certificare l'evento. Una stretta di mano o un abbraccio suggellavano la fine della controversia. Inoltre l'atto di perdonare si connotava di un significato religioso non trascurabile, e per questo sempre più avallato dai giudici criminali.

Nepi era una comunità *immediate subiecta*, dotata di un suo organo di governo (in cui i "Priori", anche detti "Conservatori" o "Anziani" erano la magistratura di più alto grado), affiancato nelle sue funzioni dal Governatore, ufficiale statale che contava tra i suoi incarichi anche quello di giudice di prima istanza per le cause civili, criminali e di danno dato.

Anche a Nepi s'impose il procedimento inquisitorio. Per le cause criminali il modo di procedere era piuttosto semplice ed in linea con quanto accadeva anche altrove: la Curia e il Fisco si proponevano sempre come parte lesa, poiché nel processo criminale era sempre lo stato a muovere contro l'imputato, il quale doveva rispondere del suo reato di fronte all'istituzione<sup>25</sup>. Una querela, o una *notitia criminis*, o la denuncia di un birro, davano il via al processo: "*Comp[aru]it (nome del querelante), et exposuit med[ia]to suo iur[amen]eto tactis [...]*"<sup>26</sup>. Dunque le querele, ma anche gli interrogatori, si svolgevano sotto giuramento; chiunque compariva doveva giurare toccando le Sacre Scritture ("*tactis*") e questo doveva garantire la veridicità della deposizione. Soprattutto nel Settecento, quando ormai la dinamica del processo, così come pure la struttura della documentazione, erano fortemente standardizzati, la classica formula di chiusura usata dai querelanti per concludere la loro deposizione era: "*Sono [per]tanto comparso ad esporre la [pre]sente querela, acciò la Giustizia faccia il suo corso [...]*"<sup>27</sup>.

Una volta catturato l'imputato (qualora questi non fuggisse, in tal caso si procedeva con un processo in contumacia) veniva condotto di fronte al governatore che procedeva all'inquisizione. Il più delle volte l'imputato negava di sapere il motivo per il quale fosse stato incarcerato ("*Io n[on] so [per]che cau-*

sa mi habbia V[ostra] S[ignoria] fatto chiamare nemanco me lo posso im[m]aginare si V[ostra] S[ignoria] n[on] me lo dice<sup>28</sup>), e quasi lo stesso tipo di omertà la si ritrova anche nelle deposizioni dei testimoni, che si limitavano ad esporre quel poco che sapevano relativamente al fatto sottoposto a giudizio – evitando di parteggiare per l'uno o per l'altro – e sostenendo sempre di non avere pendenze penali (o di altro tipo) con nessuna delle due parti coinvolte. La tendenza generale dei testimoni era sempre quella di non esporre mai troppo, di mantenersi neutrali e distaccati dal fatto commesso. Lo scopo era ovviamente quello di evitare d'incappare in liti con le persone implicate

(che quando non erano forestieri erano sempre vicini di casa o compaesani), oppure per lavarsene le mani e non sembrare di essere coinvolti nel reato. Allo stesso tempo, però, ci si preoccupava di non mentire all'autorità giudicante, per non correre il rischio di essere condannati, a loro volta, al pagamento di un'ammenda o al carcere o addirittura alla scomunica per falsa testimonianza.

L'esame dei testimoni e dei costituiti era la fase che ovviamente prendeva più tempo nel protrarsi del processo, poiché era proprio in base ai riscontri avuti dall'analisi delle diverse deposizioni che la Curia poteva giungere ad un giudizio corretto: "[...] pro infor-

matione Curiae exa[mina]t[u]s cui dato prius jur[amen]to d[e] veritate dice[n]da manu tactis scripturis [...]"<sup>29</sup>.


Le sentenze, quando erano emesse, venivano verbalizzate in appositi registri. Anche se capita spesso di ritrovare tra gli *Acta criminalia* verbali di sentenze mischiate a inquisizioni o altro tipo di documentazione. I registri misti, soprattutto per il periodo cinquecentesco, sono molto frequenti.

Raramente si arrivava a completare il processo in tutti i suoi passaggi fino alla sentenza; spesso si preferiva accorciare i tempi del procedimento trovando un accordo tra le parti, che poteva realizzarsi con la stipula di una fideiussione o di una pace, o la cassazione della querela.

La ritualità riscontrata da altri autori nelle stipule delle paci e delle fideiussioni eseguite nei tribunali di Roma, può essere facilmente trovata anche nei processi discussi a Nepi. La formula di apertura era più o meno sempre la stessa: si presentavano le due parti ("*Tizio pro se ex parte una et Caio pro se ex parte altera [...]*"), dichiarando che si erano presentati personalmente e senza costrizioni di fronte al notaio chiamato a stipulare l'atto ed ai testimoni ("*[...] costituiti personaliter coram me notario testibus infrascriptis sponte [...]*") perché "*volente christiane vivere*", e intenzionati quindi a tornare nella grazia di Dio, facevano remissione di tutte le azioni malvagie di cui si erano macchiati giungendo ad una pace condivisa e sancita da un "*amplexu inter eos intervenientibus*"<sup>30</sup>.

Anche le fideiussioni *de non offendendo* erano dei veri e propri contratti redatti da un notaio (il segretario comunale), eseguiti anch'essi alla presenza di testimoni e successivamente ad un giuramento sulle Sacre Scritture, che vincolavano l'imputato, i suoi parenti più prossimi (fino al terzo grado di parentela contato secondo il diritto canonico) a non arrecare ulteriori danni o ingiurie o qualsiasi altra offesa per la quale in quel momento si stava stipulando l'atto. Nel momento in cui questi dettami non fossero stati rispettati, il querelato sarebbe incorso in una sanzione pecuniaria, menzionata nel contratto di fideiussione.

Neppure i processi civili si svolge-



Archivio storico del Governatore di Nepi, Sezione Criminale, *Iura Diversa Criminalia*, U.A. n° 773.

vano per dibattimento. Per le cause civili, come per quelle criminali, l'impianto di base era quello inquisitorio: si chiamavano a comparire di fronte al giudice le due parti coinvolte nella lite per conoscere la loro versione dei fatti; si passava in seguito ad ascoltare le deposizioni dei testimoni, e ad esaminare la documentazione presentata dagli attori della causa per sostenere le proprie ragioni. Le serie archivistiche dei processi civili, quindi, contrariamente a quelle criminali, abbondano di documentazione sciolta, poiché era di fondamentale importanza presentare istrumenti (per lo più in copia), fedeli, lettere e tutti i documenti che potevano condurre il giudice a risolvere la controversia nella maniera più adeguata. Tra le carte sciolte rinvenute nelle filze di *lura diversa*, molte sono copie delle citazioni che il balivo (o balio) di Nepi consegnava alle persone chiamate a testimoniare per questa o quella causa. I nomi delle persone citate erano, a loro volta, elencati in quaderni, detti per l'appunto "delle citazioni", dove veniva segnato il giorno dell'udienza – se così si può definire – e le persone che in quel giorno erano comparse a deporre a favore di Tizio per la causa che lo vedeva coinvolto.

Per quanto riguarda le cause di danno dato le cose cambiano ma non di molto. Secondo lo statuto di Nepi del 1495, la Curia non può procedere *ex officio* per le cause di danno dato. E' necessario che il procedimento inizi o per una denuncia presentata dagli ufficiali deputati, o per un'accusa o un ritrovamento dei guardiani del danno dato, o per querela, o per un'accusa sporta dai proprietari dei beni colpiti dal danno<sup>31</sup>. Il fatto quindi che sia una querela (termine più propriamente usato per le cause criminali, che lascia quindi intendere che il danno sia stato provocato con dolo dal colpevole) che un'accusa (termine, invece, proprio del danno dato, usato quando il danneggiamento del bene non è doloso, ma colposo) potevano dare inizio ad un procedimento di danno dato, sta ad indicare che la Curia giudicante (cioè quella del Governatore) agiva in ogni causa, estromettendo completamente la magistratura locale dal giudizio.

È significativo, invece, riscontrare

che nel Seicento i Priori di Nepi, avevano una seppur limitata autonomia di giudizio per le cause di danno dato. Infatti, già nei registri del 1622, troviamo che a giudicare sulle cause di danno dato, sono due Priori di Nepi. La documentazione dei magistrati locali non è molto ricca, ma presente almeno fino alla fine del secolo. Si tratta certamente di uno di quei casi in cui c'è una condivisione (probabilmente non pacifica) della giurisdizione tra i magistrati comunali e il Governatore. E' la costituzione di papa Benedetto XIV del 1751 che risolve la controversia sorta da tempo per stabilire chi avesse l'incarico di giudicare sui reati di danno dato<sup>32</sup>. Con essa veniva riconfermata l'intenzione da parte dello stato centrale di arginare le libertà di giudizio delle autorità locali, soprattutto per quello che riguarda la sfera penale.

### III: L'archivio del Governatore di Nepi

*Prassi vorrebbe che poiché quella del Governatore non era una carica di estrazione locale, ma bensì statale, tutta la documentazione da lui prodotta nell'espletamento delle sue funzioni, debba essere trasportata e conservata nell'Archivio di Stato di Viterbo. In realtà solo una piccola parte di tale documentazione è effettivamente presente nei depositi dell'Archivio di Stato. Con una lettera datata 18 febbraio 1971, protocollo in uscita n° 857, il comune di Nepi versa all'Archivio di Stato di Viterbo tutta la documentazione dell'archivio notarile e gli atti giudiziari del governatore, o per meglio dire, solo una parte degli atti giudiziari. Appena 228 unità archivistiche tra buste e volumi<sup>33</sup>, che coprono un arco di tempo dal 1502 al 1816, ordinate semplicemente per successione cronologica, senza distinzione tra atti civili, criminali o del danno dato: è questa la consistenza effettiva di quanto riposto nei sotterranei dell'Archivio di Stato di Viterbo (oltre, ovviamente, l'archivio notarile).*

*Da aggiungere a questi, poi, una serie di fascicoli, sia civili che criminali, (non più di 10 metri lineari) datati dal 1843 al 1869 (gli anni, cioè, immediatamente precedenti all'assorbimento dei territori pontifici nello Stato ita-*

*liano), che vennero presumibilmente versati all'Archivio di Stato in un secondo momento, e che infatti non sono conteggiati nella numerazione del primitivo lavoro di ordinamento eseguito sul blocco di documentazione che giunse da Nepi nel 1971. Questa parte di documentazione, assolutamente omogenea e riconoscibile per il tipo di condizionamento che ricevette in origine<sup>34</sup>, completa cronologicamente le serie giudiziarie che sono rimaste a Nepi come documentazione aggregata all'archivio storico comunale – le quali, infatti, non vanno oltre il 1833 – che sono state oggetto del lavoro di ordinamento da me svolto.*

Attualmente tutta la documentazione comunale, vagamente suddivisa in archivio di deposito e archivio storico, si trova accorpata in due stanze collocate al piano terra dell'ex palazzo vescovile di Nepi, sito in piazza del duomo. Questa non è certamente la sistemazione originaria dell'archivio, e si ipotizza non essere nemmeno l'ultima. A causa di questa incertezza, ed anche a causa dei vari spostamenti che la documentazione ha dovuto subire, l'archivio non è ordinato, non c'è nessun incaricato comunale competente in materia che si occupi della sua manutenzione, e per tale motivo le carte sono fruibili con difficoltà dall'utenza per una libera consultazione.

Storicamente colui che si occupava della sistemazione e conservazione delle carte della comunità e del Governatore era il segretario (o cancelliere) comunitativo. Carica di fondamentale importanza a Nepi il cancelliere era sempre un notaio.

Quando l'operato del Governatore era messo a sindacato alla fine del suo incarico, gli esaminatori si preoccupavano sempre anche di verificare lo stato di conservazione della documentazione prodotta, poiché solo attraverso di essa si poteva "leggere" la condotta del funzionario, e solo una documentazione completa e correttamente conservata poteva fornire strumenti di governo utili al Governatore che sarebbe succeduto. Allo stesso tempo, i sindacati sono per noi un'interessante finestra sul passato dell'istituzione, in quanto ci consentono di seguire la cre-

scita e l'evolversi di essa, e per quanto ci riguarda ci aiutano a ricostruire la storia dell'archivio.

In un sindacato del 1582<sup>35</sup> eseguito su Aurelio Balda, ad esempio, l'esaminatore dichiara di aver ricevuto per la verifica diversi registri e filze giudiziarie degli anni 1581 e 1582: libri di informazioni ed inquisizioni, libri civili, libri del danno dato, libri dei costituiti, libri di sentenze, libri di *segurta de non offendendo*, il bollettario (del danno dato), la filza civile, la filza criminale, la filza dei bandi, la filza degli "Articoli et Interrogatori", la filza delle lettere, la filza del danno dato, la filza delle commissioni e la filza delle citazioni di danno dato. L'elenco è piuttosto dettagliato, e se usato correttamente, qualora la documentazione si fosse conservata nella sua integrità, sarebbe un'ottima guida per recuperare l'ordine originario dell'archivio.

Anche gli inventari redatti dagli stessi cancellieri sono un mezzo utilissimo per conoscere la struttura dell'archivio e il suo incremento nel tempo. Nell'archivio del Governatore di questi inventari - che a volte solo molto sommariamente elencano gli atti giudiziari conservati dal cancelliere - ne sono stati trovati tre: il più antico risale alla metà del Cinquecento, probabilmente al 1569, ed è un inventario di libri civili e criminali che datano dal 1540 al 1569; il secondo, redatto per ordine della Sacra Consulta da come si apprende dall'intestazione, non è datato, ma enumera documentazione che va dal 1718 al 1749; il terzo, infine, è datato 28 luglio 1807 e raccoglie brevemente gli atti criminali conservati in cancelleria.

Altrettanto interessante è un inventario inserito in un fascicolo dell'Archivio storico comunale di Nepi intitolato "*Miscellanea relativa al governo francese 1806 - 18*". In esso l'allora cancelliere Giovanni Marzetti redige una lista di tutte le scritture civili e criminali, ma anche dei beni mobili, come tavoli o scaffali, esistenti nella cancelleria generale di Nepi, che in data 30 settembre 1809, furono consegnate all'ill.mo Magistrato di detta città, con ordine del Sig. Giudice di Pace del Cantone di Civita Castellana<sup>36</sup>.

Il lavoro dell'archivista è fonda-

mentalmente quello di recuperare l'ordinamento che le carte possedevano originariamente; questo sfortunatamente non è sempre possibile. Nella realtà la maggior parte degli archivi non sono archivi ideali, e quello di Nepi non fa eccezione a questa regola. Ecco perché, a causa della gran confusione presente soprattutto tra le carte sciolte, si è optato per un ordinamento arbitrario della documentazione, che tentasse però di essere il più possibile fedele all'idea originaria di organizzazione delle carte.

Per l'ordinamento informatizzato dell'archivio del Governatore di Nepi è stato usato il dispositivo "Sesamo Pro" (applicativo realizzato da Archidata, ma progettato e distribuito dalla Regione Lombardia) versione 4.1, l'ultima in ordine di tempo aggiornata nel dicembre 2004.

La struttura ad albero che Sesamo produce, è molto utile per avere un'immediata visualizzazione dell'impianto che si è deciso di dare all'archivio in oggetto. L'albero si crea mano a mano che vengono inserite le schede descrittive del complesso archivistico, ed in base alle dipendenze che le diverse schede figlie hanno con le rispettive schede madri, vanno formandosi le ramificazioni a livelli sempre più bassi dell'albero.

Nello specifico del mio lavoro, si è partiti da una scheda padre per la descrizione dell'archivio storico del Governatore di Nepi nel suo insieme. Ad essa sono state allegate delle schede di livello inferiore, utilizzate per rappresentare le cinque sezioni (Civile, Criminale, Danno dato, Civile-criminale-danno dato, Miscellanea) in cui è stato suddiviso l'archivio. A loro volta ogni sezione ha delle proprie schede madre, create per descrivere le serie e le sottoserie dell'archivio; ad ogni serie e sottoserie, infine, sono state agganciate le schede descrittive delle singole unità archivistiche, per l'inserimento delle quali Sesamo offre uno spazio apposito.

Lo schema del complesso archivistico che ne risulta è dunque il seguente:

- 1: Archivio storico del Governatore di Nepi - serie giudiziarie;
  - 1.1: Sezione Civile;
    - 1.1.1: Acta civilia;
    - 1.1.2: Iura diversa civilia;

- 1.1.2.1: Articola et interrogatoria;
- 1.1.3: Citazioni e intimazioni;
- 1.2: Sezione Criminale;
  - 1.2.1: Acta criminalia;
  - 1.2.2: Fideiussioni e paci;
  - 1.2.3: Sentenze;
  - 1.2.4: Iura diversa criminalia
    - 1.2.4.1: Monitoria, precepta, mandata et citationes;
- 1.3: Sezione Danno dato;
  - 1.3.1: Libri del danno dato;
  - 1.3.2: Stime di danno dato;
  - 1.3.3: Bollettari del danno dato;
  - 1.3.4: Miscellanea e carte sciolte;
- 1.4: Sezione Criminale, civile, danno dato;
  - 1.4.1: Libri misti;
  - 1.5: Sezione Miscellanea;
    - 1.5.1: Carte varie;
    - 1.5.1.1: Inventari della cancelleria.

Ad ogni serie e sottoserie dell'albero, come detto sopra, dipendono le rispettive schede unità, per un totale di 1098 schede unità a lavoro ultimato.

Lo stato di conservazione della documentazione non è disprezzabile; anzi, a parte qualche inevitabile dispersione, data la storia "nomade" di questo archivio, e alcuni danni causati dall'umidità, dalla polvere e per intervento animale (topi e parassiti) si può dire che le carte versano tutto sommato in un buono stato di conservazione.

## NOTE

\* Dottore in Conservazione dei Beni Culturali.

<sup>1</sup> N. DEL RE, *La curia romana, lineamenti storico-giuridici*, Roma, 1970, p. 15. Sull'Inquisizione si rimanda al A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano 2006.

<sup>2</sup> DEL RE, *cit.*, pp. 346 - 347.

<sup>3</sup> DEL RE, *cit.*, pp. 22 - 25.

<sup>4</sup> S. TABACCHI, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI - XVIII)*, Roma, 2007, pp. 110 - 111.

<sup>5</sup> C. WEBER (a cura di), *Legati e governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, p. 430.

<sup>6</sup> Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), *Camerali I, Ufficiali camerali*, registro 1722, c. 115 r.

<sup>7</sup> Archivio del Governatore di Nepi (d'ora in poi AGN) – serie giudiziarie, sezione *Criminale*, serie *Acta criminalia*, 645, *Decretorum Diversorum summariae in omnibus Causis facendorum in Publica Visita facienda Per Armodu[m] Il[lustre]m et R[everendissimu]m d[ominu]m Ioannem Bap[tista]m Salvagio Nobilem Genuensem Nov[ae] Provinci[ae] Patrimonii Dignissimum Gubernatorem 1589.*

<sup>8</sup> AGN – serie giudiziarie, *Criminale*, ibidem.

<sup>9</sup> AGN – serie giudiziarie, *Criminale*, *Acta criminalia*, 648, c. 1 r.

<sup>10</sup> WEBER, cit..

<sup>11</sup> Idem.

<sup>12</sup> C. CANONICI, *La fedeltà e l'obbedienza, Governo del territorio nel Patrimonio in età napoleonica*, Roma 2001, p. 18.

<sup>13</sup> ASR, *Camerali I*, cit..

<sup>14</sup> «Il[lustrissimu]s et R[everendissimu]s D[ominu]s Franciscus Leonardus Protot[ariu]s app[ostoli]cus Prefectur[ae] Tiberin[ae] Prefectus existens in eius Cam[er]a su[ae] solit[is] resident[is] sit[us] intus Palatium Arcis Civitatis Nepesine [...]». AGN – serie giudiziarie, *Criminale*, *Acta criminalia*, cit..

<sup>15</sup> «Franciscus Leonardus [...] substituit ac deputavit in eius locum tenentem generalem Mag[istru]m et ex[ecutione]m D[ominu]m Merentiu[m] carbonariu[m] de Interanna p[re]sente[m] [...] tam in Civitatis Nepesin[ae] q[uam] in aliis locis subiectis Prefectur[ae] p[re]dictae in eius breve descriptis [...] ta[m] in causis Civilibus quam Criminalibus ac Mistis omni mo[d]o m[er]ito [...]». AGN – serie giudiziarie, *Criminale*, *Acta criminalia*, cit..

<sup>16</sup> Orazio Castello è forse il più presente e il più citato nella documentazione, ma egli fu solo uno dei tanti che si susseguirono, in quel lasso di tempo, nella carica di commissario di Nepi: Mercuzio Brusco e Paolo Alamando sono altri due nomi che compaiono, anche se meno di frequente, nei documenti giudiziari. L'ultimo dei due (Alamando) come Castello viene indicato come commissario della città di Nepi per la

R[everen]da Cam[er]a, in un documento datato 25 settembre 1593 (AGN – serie giudiziarie, *Criminale*, *Iura diversa criminalia*, 772).

<sup>17</sup> AGN – serie giudiziarie, *Criminale*, *Acta criminalia*, 648, c. 57.

<sup>18</sup> AGN – serie giudiziarie, *Criminale*, *Iura diversa criminalia*, 772.

<sup>19</sup> Ci sono infatti documenti emessi da entrambi almeno fino a febbraio 1593.

<sup>20</sup> I. FOSI, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma-Bari, 2007, p. VI.

<sup>21</sup> L. LONDEI, *La funzione giudiziaria nello Stato pontificio di antico regime*, in “Pro tribunali sedentes”, Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi, Atti del Convegno di studi (Spoleto, 8-10 novembre 1990), Firenze, 1991, in *Archivi per la storia*, IV (1991), n° 1-2, pp. 20-21.

<sup>22</sup> FOSI, cit., p. 25-29.

<sup>23</sup> Per avere maggiori dettagli sul metodo di conduzione di un processo inquisitorio, cfr: FOSI, cit., cap. IV; A. POMPEO, *Procedure usuali e “iura specialia in criminalibus” nei tribunali romanici antico regime*, in “Pro tribunali sedentes” ..., cit., pp. 111 – 124; M. DI SIVO, *Per via di giustizia. Sul processo penale a Roma tra XVI e XIX secolo*, in *Giustizia e criminalità nello Stato Pontificio. Ne delicata remaneant impunita*, supplemento della *Rivista storica del Lazio*, Archivio di Stato di Roma (a cura di), Roma, pp. 13 – 35.

<sup>24</sup> È stato calcolato, ad esempio, che a Bologna solo il 10 % delle denunce arrivava alla composizione di un processo completo, dalla querela alla sentenza. Cfr. FOSI, *La giustizia del papa* ..., p. 54.

<sup>25</sup> Cfr. S. LEPRE, *Archivi diversi conservati negli archivi comunali*, in “Pro tribunali sedentes” ..., cit., p. 166, nota 39.

<sup>26</sup> AGN – serie giudiziarie, *Criminale*, *Acta criminalia*, 659, c. 15 v.

<sup>27</sup> AGN – serie giudiziarie, *Criminale*, *Acta criminalia*, 712, 1 luglio 1777.

<sup>28</sup> AGN – serie giudiziarie, ibidem, c. 29 v.

<sup>29</sup> AGN – serie giudiziarie, *Criminale*, *Acta criminalia*, 613, c. 12 r.

<sup>30</sup> AGN – serie giudiziarie, *Criminale*, *Fideiussioni e paci*, 741, c. 89 r, cit.

<sup>31</sup> «1 [...] Statuimus et ordinamus, quod Curia non possit in dampnis datis procedere per inquisitionem ex officio, sed tantum teneatur procedere aut per viam invectionis Officialis deputati, seu per accusam, et inventionem Guardianorum deputationum, seu per querelam, et accusam Domini et Patroni rei. [...]». Cfr. A. CAMERINO, *Gli statuti nepesini del 1495. Regole e ordinamenti di un comune dello Stato Pontificio tra medioevo e età moderna*, Roma, 2004, pp. 65 e 145.

<sup>32</sup> “Il diritto e la potestà di conoscere le cause di danno dato sarebbero spettati al governatore se lo statuto comunale o la pacifica e lunga consuetudine, non minore di 40 anni, non gli avessero attribuiti al magistrato locale; in caso contrario, al magistrato locale sarebbe spettata la cognizione di tali cause, ma soltanto per i danni semplici (“cioè dati dagli animali per loro naturale ferocia, senza ingiuria, e senza colpa né vera, né presunta di alcun uomo”), mentre per i danni studiosi (“cioè dati dagli animali, non tanto per loro naturale ferocia, quanto per colpa e negligenza degli uomini”) e per i danni manuali (“quali ... trascendono il semplice nome di danno, e passano in quello di furto, o di altro delitto ...”) la cognizione delle cause sarebbe spettata sempre al governatore, a cui appartengono le altre cause criminali”. S. LEPRE, cit., p. 165, nota 37.

<sup>33</sup> La maggior parte delle unità archivistiche si compone di volumi legati di atti civili, criminali e del danno dato (in minor quantità questi ultimi). Presenti anche alcuni quaderni delle citazioni, mentre le filze di documentazione sciolta sono davvero molto poche.

<sup>34</sup> Una camicia in cartoncino di colore giallo paglia, che sul dorso riporta manoscritti il titolo, gli estremi cronologici e la segnatura originaria.

<sup>35</sup> Archivio Storico Comunale di Nepi, s. p. R 67, c. 1.

<sup>36</sup> Archivio Storico Comunale di Nepi, s. p. 428.